



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato in data 7.3.23 da [REDACTED] (nato a Catanzaro il [REDACTED], C.F. [REDACTED]) con il quale è stato proposto un piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCII);

visto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art. 70 co.1 CCII in data 2.6.2023;

rilevato che al menzionato provvedimento giudiziale non ha fatto seguito il deposito da parte del Gestore di quanto ivi prescritto;

rilevato pertanto che con decreto interlocutorio di questo GD depositato in data 12.11.2024, è stato assegnato, in forza del considerevole lasso di tempo trascorso, termine di giorni 15 per depositare il piano di ristrutturazione dei debiti modificato, e di conseguenza per il deposito della relazione particolareggiata aggiornata, redatta ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

che a seguito di tale decreto il Gestore ha depositato la relazione particolareggiata, dalla quale peraltro è emerso che nelle more e nonostante non fosse intervenuto alcun provvedimento giudiziale, il debitore ha interamente pagato l'OCC;

che a seguito del menzionato decreto anche il difensore del debitore ha ridepositato il ricorso contenente la proposta e il piano;

ritenuto di conseguenza necessario che il Gestore effettui *ex novo* le comunicazioni a tutti i creditori della proposta e del piano aggiornati, con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, **riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII);**

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

1. che il ricorso contenente il piano e la proposta aggiornati sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Catanzaro, a cura dell'OCC;
2. che il **ricorso contenente il piano e la proposta aggiornati, la relazione aggiornata dell'OCC e il presente decreto** siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
3. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata **ai sensi del novellato art. 10 co.1 e co. 2 CCII; si applica l'art 10 co. 3 CCII;**
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
4. che l'OCC - **entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma 6, CCII)** - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, **relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.**

Avvisa sin da ora il ricorrente e l'OCC che, elasso il termine di cui al punto 4 senza che il Gestore abbia relazionato al giudice, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Catanzaro, 16/03/2025

IL GIUDICE

Chiara Di Credico